



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.9.2007
COM(2007) 557 definitivo

2005/0040 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di**

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce il programma specifico “Giustizia civile” per il periodo 2007-2013 come
parte del programma generale “Diritti fondamentali e giustizia”**

**RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di**

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce il programma specifico “Giustizia civile” per il periodo 2007-2013 come
parte del programma generale “Diritti fondamentali e giustizia”**

1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE prevede che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione espone in appresso il proprio parere sull'emendamento unico proposto dal Parlamento.

2. ITER PROCEDURALE

La Commissione ha adottato la proposta il 6 aprile 2005 e l'ha trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 26 aprile 2005. Il Comitato economico e sociale ha adottato il proprio parere in merito alla proposta della Commissione il 19 gennaio 2006. Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria, ha adottato sette emendamenti in prima lettura il 14 dicembre 2006. Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 13 giugno 2007. La Commissione ha adottato la sua comunicazione relativa alla posizione comune del Consiglio il 19 giugno 2007. Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria, ha adottato un emendamento in seconda lettura l'11 luglio 2007.

3. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La proposta della Commissione è intesa a istituire il programma specifico “Giustizia civile”, diretto a:

- a) promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia civile, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci;
- b) promuovere l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili transfrontalieri negli Stati membri;
- c) migliorare la vita quotidiana degli individui e delle imprese permettendo loro di far valere i propri diritti in tutta l'Unione europea, in particolare agevolando l'accesso alla giustizia;

d) migliorare i contatti, lo scambio di informazioni e la creazione di reti tra le autorità giudiziarie e amministrative e i professionisti legali, anche mediante il sostegno della formazione giudiziaria, al fine di una migliore comprensione reciproca tra le autorità e i professionisti in questione.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

4.1. Emendamenti accolti integralmente

La Commissione accoglie l'**emendamento unico** del Parlamento europeo. Tale emendamento è diretto ad aggiungere nel preambolo un nuovo considerando il cui testo è stato negoziato con il Consiglio e la Commissione e secondo cui il Parlamento europeo deve essere informato dei lavori del comitato di gestione previsto dalla decisione.

In sede di votazione in sessione plenaria la Commissione ha inoltre rilasciato la seguente dichiarazione:

"Per quanto riguarda le misure di esecuzione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico "Giustizia civile" per il periodo 2007-2013, la Commissione si impegna in via eccezionale a trasmettere il più rapidamente possibile al presidente della commissione parlamentare competente i progetti del programma di lavoro annuale relativi al programma specifico sopra citato, oltre alla trasmissione di tali progetti tramite il registro comitatologia.

La Commissione inoltre informerà il Parlamento europeo il più rapidamente possibile in merito a qualsiasi modifica apportata a seguito delle riunioni dei comitati ".

5. CONCLUSIONE

In virtù dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta di conseguenza.